



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CUNEO

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 08 marzo 2020, n. 11, pubblicato sulla G U il 8 marzo 2020, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria».

Visto il DPCM in data 8/3/2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla G U il 17 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;

Visto il DPCM in data 18/10/2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza*

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il DPCM in data 24/10/2020 recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*

VISTO il Decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.”*

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, attualmente sino al 31 gennaio 2021;

Visto in particolare l'art. 27 del citato D. L. 28 ottobre 2020 n. 137;

Rilevato che nella provincia di Cuneo sussistono le condizioni previste dal comma 1 del citato art. 27 D. L. 28 ottobre 2020 n. 137 per l'adozione dei previsti provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per l'arco temporale compreso nel periodo di emergenza nazionale da Covid – 19, a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (parti, rappresentanti delle parti, personale amministrativo, giudici tributari), non altrimenti tutelabili se non con le disposizioni di cui in prosieguo;

Rilevato altresì che allo stato non sussistono le condizioni normative secondarie e le dotazioni tecnologiche necessarie per la regolamentazione delle udienze pubbliche con collegamento da remoto;

Tenuto conto del fatto che *“in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione”* (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137)

Rilevato che *“nel caso in cui sia chiesta la discussione”*, non essendo possibile procedere mediante collegamento da remoto *“si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica”*, e che *“nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini”*, venendo inoltre stabilito dal legislatore che *“in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio.”* (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137).

Rilevato infine che occorre garantire il rispetto dei termini minimi fissati dal legislatore, al citato art. 27, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, occorrendo in particolare far sì che le parti costituite le quali non intendano aderire al passaggio in decisione sulla base degli atti ed insistano per la discussione possano predisporre apposita istanza, che dovrà essere notificata alle altre parti costituite e depositata almeno due giorni liberi prima della decisione

Dispone, allo stato, in considerazione dell' emergenza nazionale da Covid-19, che:

- 1) *le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, a decorrere da lunedì 16 novembre 2020*, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione
- 2) nel caso in cui sia chiesta la discussione si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;

Rilevato che in relazione all'udienza del 9 novembre 2020 non è possibile garantire il rispetto di detti termini, i procedimenti relativi a questa udienza verranno rinviati ad altra data che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei termini sovraindicati;

Si comunichi a tutti i giudici ed al personale in servizio presso la CTP di Cuneo.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alla Commissione Regionale del Piemonte, al Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Cuneo, all'Ordine degli Avvocati di Cuneo e all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cuneo.

Cuneo, 30 ottobre 2020



IL PRESIDENTE
della Commissione Tributaria
Provinciale di Cuneo

Dr. Pierpaolo RIVELLO